

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTORI, PERUGINI, DE CINQUE, NIEDDU e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1991

Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati

ONOREVOLI SENATORI. – 1. Com'è noto, fin dal 1979 per i ciechi civili e dal 1980 per gli invalidi civili, era stato normativamente affermato il principio dell'equiparazione delle rispettive indennità di accompagnamento a quelle spettanti ai ciechi di guerra ed ai grandi invalidi di guerra.

2. Peraltro, sia a motivo di nuove disposizioni in materia di invalidistica di guerra, sia a ragione di non chiarissimi meccanismi di riferimento giuridico, sia anche e non da ultimo, per una non completa maturazione del problema, ci si è ritrovati nel tempo a dover constatare la divergenza fra l'entità della indennità di accompagnamento spettante ai ciechi di guerra e quella corrisposta ai ciechi civili assoluti.

3. Fermo restando l'indiscusso ed indiscutibile principio che i trattamenti per causa di guerra hanno natura strettamente giuridico-politico-sociale, appare parimenti indiscutibile che, alle conseguenze della cecità sul piano del vivere quotidiano e delle necessità per affrontare la condizione esistenziale che ne deriva, non può che riconoscersi piena identità di bisogni ancorchè rimangano diverse le ragioni e le motivazioni dell'intervento pubblico.

4. È quindi per dare attuazione a questo principio della identità dei bisogni che la presente proposta di legge si propone di raggiungere in maniera chiara ed inequivoca un primo obiettivo: l'attribuzione ai ciechi assoluti, per causa di guerra e per

causa civile, di un'indennità di accompagnamento di uguale entità sia nell'importo corrente (dal 1° gennaio 1991), sia nei meccanismi di adeguamento automatico per gli anni successivi.

5. Abbiamo parlato di un primo obiettivo poichè con il presente disegno di legge non si intende far conseguire ai ciechi civili assoluti il complesso delle somme e dei servizi spettanti ai ciechi di guerra per l'assistenza e l'accompagnamento di questi ultimi, bensì la sola equiparazione all'indennità di assistenza ed accompagnamento disciplinata, da ultimo, dall'articolo 3, comma 2, lettera A della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

6. Nel quadro di poter fornire altresì risposte di giustizia sociale ai bisogni conseguenti alla concomitanza di più minorazioni, con il presente disegno di legge si configura

il titolo per i pluriminorati a beneficiare di un'indennità cumulativa corrispondente a quelle che sarebbero spettate in rapporto alle singole ed accertate minorazioni. Tale cumulo trova la sua profonda ragione nella considerazione obiettiva che laddove sono presenti contemporaneamente più *handicaps* di portata così grave, si moltiplicano anche le necessità e quindi i costi per integrare la ridotta autonomia personale con prestazioni ed attività di terzi.

Per esemplificare: un cieco assoluto che sia anche sordo prelinguale avrà titolo all'indennità di accompagnamento di cieco civile ed all'indennità speciale di comunicazione. Ancora, un invalido civile non deambulante che sia altresì sordo prelinguale avrà titolo all'indennità di accompagnamento ed a quella speciale di comunicazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma 2, lettera A della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.

Art. 2.

1. Alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 68.000 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili».